

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33

Categoria I Classe VIII

---

---

**OGGETTO: Art. 28 CCNL 14.09.2000. Richiesta rimborso spese legali dip. Cristiano Rosario a seguito di sentenza n. 750/08 del Tribunale di Napoli G.I.P. Ufficio 20. Provvedimenti.**

---

---

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 17,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carmine D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Antonio Chiacchio	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Gennaro Serra	X	
3. Carla Cimmino	X		6. Francesca Sorvillo		X

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;


A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proponente: Sindaco assessore Mario Lamanna.



**OGGETTO: Art. 28 CCNL 14/09/2000. Richiesta rimborso spese legali, dip. Cristiano Rosario a seguito di sentenza n° 750/08 del Tribunale di Napoli, - G.I.P. Ufficio 20 - Provvedimenti.**

Premesso che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, disciplina la refusione delle spese legali ai propri dipendenti all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale;

Che il medesimo art. 28, testualmente dispone che «l'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitti d'interessi, ogni onere di difesa sin dell'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»;

Da tale assunto, anche sulla base di recenti pronunce da parte di Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in via interpretativa si deve ritenere che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'Ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche.

Tali presupposti concernono:

- 1) L'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'Ente pubblico;
- 2) L'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- 3) Stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatosi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibile quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- 4) Assenza di un conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Ente di appartenenza che permetta di procedere alla nomina del difensore di comune accordo tra le parti;
- 5) Proscioglimento del dipendente con la formula che escluda la materialità dei fatti e cioè sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste c/o non aver commesso il fatto.

Si aggiunga alle suesposte considerazioni, altresì, che se da un lato non può essere contestato il diritto al rimborso, dall'altro lato, le Amministrazioni devono verificare soprattutto la determinazione della misura del rimborso, che ha natura indennitaria e non risarcitoria, per cui non sussiste l'obbligo di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente, ma eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine e dove trova la sua determinazione propria nella fase della compartecipazione alla scelta del legale di comune gradimento tra Amministrazione e dipendente all'atto dell'apertura del procedimento giudiziario e su esplicita richiesta del dipendente stesso. Infatti la partecipazione dell'Ente, alla scelta del legale, ha lo scopo di indirizzare la stessa nel determinare l'ammontare dell'impegno finanziario dell'Ente nei confronti del dipendente, rapportandolo alle condizioni economiche e di bilancio dell'Ente al momento dell'assunzione di impegno spesa e sulla base del principio del contenimento della spesa.

Si ritiene, pertanto, sulla base di tale principio che l'Amministrazione, in assenza della preventiva intesa possa determinare il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata. (Cosiddetto rimborso postumo).

Vista la richiesta di patrocinio legale pervenuta a questo Ente in data 15/05/07 prot. 7302, da parte del dip. Rosario Cristiano, all'epoca sottoposto a procedimento Penale n° 62517/2004 Notizia di reato iscritta presso il registro notizie reato della Procura della Repubblica Tribunale di Napoli per il reato p. e p. dell'art. 640 ipotizzato come commesso, quale dipendente dell'Ente all'epoca dei fatti presumibilmente accertati in data 23/11/2004 in servizio presso l'ufficio anagrafe;

Che in tale comunicazione il suddetto dipendente comunicava, per la parte di propria competenza, e così come prescrive la normativa al riguardo, di avere conferito mandato difensivo agli avvocati Pietro Lamanna e Pierfranco Antonelli del foro di Napoli, onde consentire all'Ente le proprie determinazioni in materia;

che a conclusione della fase istruttoria di detto procedimento il G.I.P. Tribunale di Napoli con sentenza n° 750/08 pronunciava nei confronti del sig. Cristiano Rosario "Sentenza di non luogo a procedere (art. 425 CPP) perché il fatto non sussiste";

Che il dipendente Cristiano Rosario a seguito di tale provvedimento, nel notificarlo all'Ente con nota prot. n° 11748 del 24/06/2009 avanzava richiesta di liquidazione degli onorari e spese legali come da note prodotte dei 2 legali incaricati della difesa;

ma eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine tra le parti;

Sulla base dei principi in premessa enunciati, veniva invitato il dipendente Cristiano Rosario a riformulare e rimodulare una richiesta di rimborso in linea con tali principi e quantificando l'ammontare del rimborso in € 5.000,00, sulla base di quanto avvenuto con l'altro dipendente sig. Pollasto Vincenzo sottoposto anch'egli, assieme al Cristiano, nel medesimo procedimento Penale e conclusosi a favore del Pollasto con Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste (sentenza n° 2121/2007) G.I.P. Tribunale di Napoli, e al quale veniva liquidata la somma omnia di 5.000,00 giusta determina Contenzioso n° 97 del 10/11/2015;

Visto che a seguito di tali specificazioni il dipendente Rosario Cristiano formulava la proposta transattiva per tale rimborso prot. n° 1597 del 08/02/2018 quantificate in € 5.709,60 comprensivo di CPA e IVA;

Ritenuto opportuno procedere a tale rimborso che si propone di quantificare in € 5.000,00 omnia IVA e CPA incluse, e dalla parte accettata previa presentazione di regolare fattura quietanziata dal legale del suddetto dipendente;

Tanto premesso si trasmette la presente proposta alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare;

Addi, 15/02/2018

Il Responsabile del Settore Contenzioso

dott. Carlo Cirillo

Il Sindaco f.f.

Letta la relazione istruttoria del responsabile del 7° Settore e la documentazione agli atti;

#### PROPONE

di procedere, previa acquisizione di regolare fattura quietanzata dal legale, al rimborso a favore del dipendente di questa amministrazione sig. Rosario Cristiano della somma omnia di € 5.000,00 IVA e CPA inclusa per spese legali sostenute nel procedimento penale in premessa richiamato e definito con sentenza di proscioglimento;

Che a seguito di tale liquidazione di rimborso, il dipendente Cristiano Rosario non avrà null'altro a pretendere in merito all'oggetto che con il presente con il atto si intende definito;

Di provvedere al finanziamento della spesa al competente capitolo 3500 del PEG 2018 in corso di formazione di € 5.000,00;

Dare mandato al Responsabile Settore Contenzioso di procedere agli ulteriori adempimenti di competenza per la relativa liquidazione della somma, previo regolare impegno di spesa.

Addi 14/02/2018

L'Assessore al Contenzioso

Matteo Lamanna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 4/02/2018

Il Responsabile del Settore Contenzioso

dott. Carlo Cirillo


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 15/02/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott. Raffaele Campanile

Pres. 21/18 R



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/02/2018

viene comunicata con lettera prot. n. 1997 in data 19/02/2018 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante